

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIE

GENERALITÀ

- 1) Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita a cui sia parte la Emilceramica
- 2) Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni scritte a firma Emilceramica (qui di seguito denominata Venditore) costituiranno la disciplina esclusiva di tali vendite.
- 3) Se una o più parti delle presenti condizioni o dei singoli contratti che le includano risultassero invalide, le condizioni generali o particolari resteranno valide nel loro complesso; le parti invalide saranno sostituite con pattuizioni che si avvicinano quanto possibile alla originaria volontà delle parti.
- 4) Ogni offerta, ogni accettazione d'ordine ed ogni consegna da parte del VENDITORE si intende fatta alle presenti CONDIZIONI salvo espressa deroga scritta a firma del VENDITORE stesso; l'accettazione di tali offerte e la presa in consegna di PRODOTTI provenienti dal VENDITORE implica pertanto l'accettazione da parte degli acquirenti delle presenti CONDIZIONI integrate dalle eventuali pattuizioni scritte tra le parti.
- 5) La vendita si intende conclusa nel momento in cui il proponente o l'ordinante vengono a personale conoscenza del consenso della controparte; nel caso in cui tale consenso non sia stato espresso per iscritto potranno tener luogo della comunicazione scritta di consenso esclusivamente le comunicazioni scritte di avviso di merce pronta o, in mancanza, di spedizione della merce all'ordinante, o infine, in mancanza, la avvenuta prima consegna dei PRODOTTI all'ordinante e/o al suo trasportatore.
- 6) L'ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato salvo esecuzione del medesimo da parte del VENDITORE mediante comunicazione scritta di merce pronta, di spedizione o mediante consegna dei PRODOTTI.
- 7) La consegna parziale di prodotti ordinati non comporta l'accettazione dell'intero ordine, ma solo di quella parte dei prodotti effettivamente consegnata.
- 8) Ogni eventuale offerta del VENDITORE si intende libera e senza impegni; se convenuta ferma per iscritto essa si intende valida per 14 giorni dalla sua spedizione.
- 9) L'esecuzione del contratto di vendita è in ogni caso convenzionalmente stabilita aver luogo nella sede del VENDITORE.

ORDINI/CONSEGNA

- 10) La consegna si intende eseguita presso il ns. stabilimento di Fiorano Modenese. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore anche se spedita franco diporto. Sono quindi a carico del compratore anche i rischi di eventuali rotture e/o manomissioni o deterioramenti.
- 11) La consegna dei PRODOTTI HA LUOGO SECONDO LA FORMULA "Franco fabbrica Venditore"; tale formula, come anche le formule di resa che fossero convenute per iscritto in alternativa ad essa, fanno riferimento agli "Incoterms" 1953 della Camera di Commercio internazionale di Parigi, nell'edizione vigente al momento della vendita.
- 12) Nel caso in cui VENDITORE e acquirente convenissero per iscritto che la resa dei PRODOTTI abbia luogo "F.O.B. porto italiano", resta inteso che la scelta della nave e del porto italiano di partenza sarà a cura del VENDITORE che agirà per conto dell'acquirente.
- 13) I termini di consegna sono solamente indicativi e non impegnativi. Eventuali ritardi derivanti da qualsiasi causa non danno mai diritto al compratore ad annullare ordini o pretendere risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti. Il VENDITORE si riserva espressamente di poter eseguire consegne parziali a fronte di ciascun ordine.
- 14) In caso di ritardo nelle consegne l'acquirente potrà, dopo una rituale messa in mora, recusare ulteriori consegne e recedere dal contratto per la parte dei PRODOTTI non ancora consegnata. Il recesso dal contratto per la parte non consegnata a ragione di ritardo dà luogo al pagamento dei soli PRODOTTI effettivamente consegnati escluso ogni risarcimento o indennizzo.
- 15) Merci ordinate dal committente per errore o ordinate in eccedenza da parte del committente come pure di rimanenza, non vengono ritirati da parte della ns. società.
- 16) Misure, pesi e caratteristiche indicate nei ns. listini debbono intendersi indicati.
- 17) Imballaggio su Euro palette con addebito.

FORZA MAGGIORE

- 18) Il VENDITORE non è responsabile nei confronti dell'acquirente per ogni inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna, causato da accadimenti al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti.
- 19) Per giovare della presente clausola il VENDITORE dovrà comunicare l'insorgere della causa di forza maggiore all'acquirente al più tardi non oltre i 15 giorni dal suo verificarsi o dalla sua conoscenza. L'acquirente, trascorsi 45 gg. dalla data di prevista consegna senza aver ricevuto almeno il 75% in valore dell'ordinato potrà, con propria comunicazione scritta, dichiarare il proprio recesso dalle consegne ancora da eseguirsi conseguendo la sola restituzione degli eventuali anticipi versati.

PAGAMENTI/PREZZI

- 20) I pagamenti della merce dovranno essere effettuati alla ns. sede in Fiorano Modenese; l'emissione di tratte o l'accettazione di effetti pagabili su altre piazze non implicano deroga a questa clausola.
Nel caso di ritardo nel pagamento totale od anche parziale di una fattura il venditore, salvi tutti gli altri suoi diritti, avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne anche se queste fossero dovute in dipendenza di altri contratti, di spiccare tratta per l'ammontare delle fatture scadute ed anche di pretendere l'immediato ed intero pagamento di tutto il materiale ordinato o di averlo in altro modo garantito.
In caso di ritardo nei pagamenti il VENDITORE avrà diritto a differire le proprie consegne per un termine pari al ritardo nei pagamenti, qualunque ne sia l'importo e ciò sino al saldo di tali pagamenti e dei relativi interessi moratori.
Sui ritardati pagamenti decorrerà ad ogni modo, senza pregiudizio di ogni altra azione, l'interesse nella misura del 5% (cinque per cento) in più del tasso ufficiale di sconto dalla data di scadenza di ogni singola fattura, in ogni caso entro i limiti di cui alla L. 07/03/96 11.108 ed eventuali successive modifiche.
- 21) Per la fatturazione valgono i prezzi di listino in vigore al giorno della consegna. In caso di un cambiamento dei prezzi tra la conferma d'ordine ed il giorno della fornitura abbiamo il diritto di adeguare i prezzi pattuiti alla nuova situazione.

GARANZIA

- 22) Le illustrazioni e le descrizioni dei cataloghi e dei listini, tutte le ns. pubblicazioni ed i campionari non sono impegnativi ma puramente indicativi.
Le dimensioni dei prodotti soggetti a calibro, in particolare dei pavimenti in gresporcellanato, sono da intendersi con le tolleranze d'uso.
Le differenze di tonalità e le volute imperfezioni dei decori costituiscono una caratteristica positiva della produzione artistica.
I ns. materiali sono cotti ad alta temperatura quindi non possono essere garantiti le riproduzioni esatte dei colori. È normale una semina nelle tonalità di tinta.
La garanzia della merce è limitata al solo materiale di 1° scelta. La ns. responsabilità è quindi espressamente esclusa per i materiali di 2° e 3° scelta o di stock e per le partite occasionali e/o speciali che si intendono venduti come "visti e piaciuti", senza alcuna garanzia.
I materiali in 1° scelta vengono garantiti conformi alle Norme ISO vigenti al momento della vendita; per quanto ivi non espressamente stabilito, vengono venduti con riferimento alle regole dell'arte ed alle consuetudini comunemente in uso nel settore ceramico ed ai consigli di utilizzo riportati nel ns. catalogo generale.
Condizione indispensabile per la validità ed efficacia delle garanzie è il rispetto delle norme di posa DIN 18352 e delle linee guida ISO/TC 189 WG 6 CEN TR 13548:2004; DIN 18202; DIN 18352; ANSI A108, A118, A136 vers. 2011.1.
Eventuali reclami per vizi e difetti della merce debbono essere denunciati, a pena di decadenza, per iscritto a mezzo lettera raccomandata da recapitarsi unicamente presso la sede amministrativa della Emilceramica in Fiorano Modenese entro il termine di decadenza di giorni otto decorrente dalla consegna del materiale, per i vizi palesi, e dalla scoperta per eventuali vizi occulti. In mancanza di quanto sopra, il compratore decade dal diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1495 C.C.

CONTESTAZIONI

- 23) Eventuali differenze di tonalità non costituiscono difetto del materiale e non possono essere denunciate come tali.
Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l'obbligo del venditore è limitata alla accettazione in restituzione ed alla conseguente sostituzione della merce viziata o difettosa nel luogo stesso della fornitura primitiva, restando tassativamente rinuncianti ed esclusi così la risoluzione del contratto come qualsiasi riduzione prezzo o risarcimento danni.
La responsabilità e la garanzia non si estendono in alcun modo ai materiali già posti in opera.
La sostituzione del materiale oggetto della contestazione non avrà luogo ove il compratore non ne abbia sospeso immediatamente l'impiego al momento della scoperta.
In ogni caso la garanzia massima non potrà superare un valore corrispondente a cinque volte il valore del materiale contestato con un massimo assoluto di € 10.000 (diecimila).
- 24) a) Le contestazioni per la merce mancante devono essere sollevate all'atto del ricevimento.
b) Altresì sono da comunicare all'atto del ricevimento eventuali contestazioni per merce fornita in difformità a quanto convenuto.
c) Consegne di merce spedita sono, in ogni caso, da accettare da parte del committente. Consegne contenenti materiale contestato e/o materiale da rendere devono essere dal compratore immagazzinate in modo adeguato e al riparo di eventuali danni.
d) La garanzia per difetti occulti rimane esclusa o limitata nel caso di: rimozione non autorizzata dell'opera, posa non effettuata a regola d'arte, inosservanza di nostre prescrizioni e particolari direttive di applicazione atti del danneggiamento non ispirati alla normale diligenza che abbiano pregiudicato il contenimento dei danni. L'utilizzo di merce visibilmente difettosa o difforme all'ordinato implica accettazione delle caratteristiche di qualità ed esclude ogni eventuale contestazione.
e) La merce da noi fornita viene sostituita gratuitamente qualora caratteristiche garantite dovessero mancare e, in conseguenza di ciò, la merce risultasse inutilizzabile. Invece della sostituzione potrà anche venir concordato una riduzione del prezzo.
f) Per ogni indennizzo è obbligatoria la comprovazione che la merce sia stata trattata in modo adeguato e posata a regola d'arte. Nell'incertezza di ciò è richiesta una perizia tecnica. Nel caso che venga comprovato un danno e la ns. società sia tenuta ad un indennizzo, le spese occorrenti per tale perizia saranno a carico ns.
g) È imprescindibile, in ogni caso, che ci sia data la possibilità di controllare i difetti contestati nel loro stato originale. In questo caso deve essere concesso un sufficiente termine di tempo per la constatazione della causa del danno. Se questo diritto dovesse essere negato da parte del compratore decliniamo ogni responsabilità per l'indennizzo.
h) Il danneggiamento ha l'obbligo di prendere tutte le misure necessarie allo scopo di contenere i danni al minimo. Inoltre deve assicurare un sufficiente numero di campioni della merce contestata.
- 25) I reclami riflettenti difetti riscontrati nei pezzi di una fornitura non infirmano la validità della stessa, ma restano limitati ai pezzi risultati difettosi.
- 26) Il venditore non è tenuto a risarcire danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura derivati al compratore dall'impiego o dal mancato impiego del materiale difettoso.
- 27) Qualsiasi reclamo o contestazione non implica la sospensione od il rifiuto al pagamento delle fatture, pagamento che dovrà effettuarsi regolarmente ed integralmente nei termini convenuti.

DIRITTO APPLICABILE, FORO COMPETENTE, COMUNICAZIONI SCRITTE

- 28) I contratti di vendita all'esportazione cui sia parte il VENDITORE sono regolati dalla legge italiana e in particolare dalla Legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali e dalla Legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali ove non derogate dalle presenti condizioni generali.
- 29) Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite di PRODOTTI da parte del VENDITORE e dei rapporti connessi a tali vendite è esclusivamente quello della sede del VENDITORE.
- 30) I contratti di vendita regolati dalle presenti condizioni generali possono essere modificati solo mediante un documento o comunicazione scritta, firmati dai legali rappresentanti delle parti; ogni comunicazione scritta che abbia luogo in conformità alle presenti condizioni generali, sarà inviata a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento.
- 31) Nel caso di richiesta di reso merce per colpa non imputabile al VENDITORE verrà addebitata una penale pari al 15% del valore della merce da restituire.